



Disposizioni in materia di cognome dei figli

A.C. 360 ed abb-A

Dossier n° 166/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
11 luglio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	360 ed abb-A
Titolo:	Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli
Iniziativa:	Mista (Governativa, Parlamentare)
Date:	
approvazione in Commissione:	10 luglio 2014

Contenuto

Il testo unificato all'esame dell'Assemblea, composto da **7 articoli**, modifica la vigente disciplina civilistica in materia di **attribuzione del cognome ai figli**. In particolare, anche in relazione alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, prevede la **possibilità di attribuire** a questi ultimi il **cognome materno**.

L'**articolo 1** introduce nel codice civile l'**art. 143-quater**, rubricato "**Cognome del figlio nato nel matrimonio**" che stabilisce, **su accordo dei genitori**, che sia attribuito al figlio al momento della dichiarazione di nascita presso gli uffici di stato civile alternativamente:

Cognome del figlio nato nel matrimonio...

- **il cognome del padre;**
- **il cognome della madre;**
- **il cognome di entrambi**, nell'ordine concordato (primo comma).

Al **mancato accordo** consegue l'attribuzione, in **ordine alfabetico**, di **entrambi i cognomi dei genitori**. I due ulteriori commi dell'art. 143-quater stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma).

L'**articolo 2** riformula l'**art. 262** dello stesso codice civile, relativo al "**Cognome del figlio nato fuori del matrimonio**" dettando una diversa disciplina in ragione del momento di riconoscimento del figlio.

..e fuori dal matrimonio

Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina appena illustrata del nuovo art. 143-quater (art. 1) per il figlio di genitori coniugati (primo comma). Come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome (secondo comma). Ove il **riconoscimento da parte dell'altro genitore** avvenga **successivamente**, sia volontariamente sia nel caso di paternità o maternità del secondo genitore riconosciute per via giudiziale, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso (terzo e quarto comma). Due ulteriori disposizioni dell'art. 262 c.c. prevedono - nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori - che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne al figlio soltanto uno a sua scelta (quinto comma). Estendendo la disciplina dell'art. 143-quater c.c. viene, infine, stabilito che nel caso di **più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio** (sesto comma). E', infine, previsto che il figlio cui

sia attribuito il cognome di entrambi i genitori possa trasmetterne a sua volta al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta (settimo comma).

L'**articolo 3**, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'**art. 299** del codice civile, relativo al **cognome dell'adottato maggiore di età**. La nuova disciplina conferma come regola generale che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia già un doppio cognome, è ora precisato che debba indicare quale intenda mantenere (primo comma). **Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi**, diversamente da quanto ora previsto (ovvero l'assunzione del cognome del marito), gli stessi coniugi decidono **d'accordo** quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) ai sensi dell'art. 143-quater; **in mancanza di accordo**, si segue l'ordine alfabetico (secondo comma). Il comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato sostituisce l'art. 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983), relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo) il nuovo art. 27 fa ora riferimento allo stato di figlio degli adottanti ed **estende al minore adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la descritta disciplina di cui all'art. 143-quater c.c.**

Cognome
dell'adottato
maggiorenne

Risultano abrogati, quindi, i commi 2 e 3 dell'attuale art. 27 che prevedono, rispettivamente: che se l'adozione è disposta nei confronti di moglie separata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei (il riferimento è al caso di separazione tra i coniugi affidatari che intervenga nel corso dell'affidamento preadottivo; in tal caso, infatti, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta); che, a seguito dell'adozione, cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali (si tratta dei divieti a contrarre matrimonio con persone della famiglia di origine con cui l'adottato abbia un vincolo di parentela ex art 87 c.c.).

L'**articolo 4** del testo unificato introduce una disciplina speciale sul **cognome del figlio maggiorenne** in deroga alle previsioni dell'articolo 6 del codice civile - norma che, sancendo il principio dell'immutabilità del nome (ovvero l'insieme di prenome e cognome) - precisa che *"Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati"*. L'articolo 4 **garantisce al figlio maggiorenne**, cui sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, **la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre**. La procedura prevede, a tal fine, una dichiarazione resa presso gli uffici di stato civile oralmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che abbia un riconoscimento di paternità o maternità riconosciuto in giudizio. E' precisato che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome e/o cognome prevista dal titolo X del *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 2000)*.

Cognome del
figlio
maggiorenne

La procedura del DPR prevede: domanda di cambiamento di cognome da inoltrare al Prefetto; affissione per 30 gg all'albo pretorio del comune di nascita o di residenza dell'interessato; eventuale opposizione di terzi entro 30 gg. allo stesso prefetto; decreto del prefetto (concessorio o meno).

L'**articolo 5** prevede che con un **regolamento**, da adottare con DPR (ex art. 17, comma 1, L. 400/1988) entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, vadano apportate al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato DPR 396/2000) le modifiche necessarie ad adeguarlo al contenuto della legge in esame.

Modifiche
regolamentari

L'**articolo 6** contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.

L'**articolo 7** condiziona l'**applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento** previsto

Applicazione
della nuova
disciplina

dall'articolo 5. Le nuove disposizioni sul cognome del figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio nonché sul cognome dell'adottato (artt. 1, 2 e 3 del testo unificato) si applicheranno, infatti, alle dichiarazioni di nascita rese successivamente alla data di vigenza del citato regolamento così come alle sole adozioni pronunciate con decreto emesso dopo tale data. Analogamente, la nuova disciplina sulla modifica del cognome del figlio maggiorenne (art. 4) sarà applicabile solo alle dichiarazioni rese agli uffici di stato civile in data successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Nel corso dell'esame delle abbinare proposte di legge si è ritenuto di eliminare ogni disposizione di modifica della disciplina del cognome dei coniugi, concentrando l'intervento sul solo cognome dei figli. Nell'ambito delle tematiche affrontate dalle proposte di legge, la Commissione Giustizia ha ascoltato il 2 luglio 2014, in sede di audizione informale, la D.ssa Cinzia Torraco, Direttore centrale dei Servizi dei servizi demografici del Ministero dell'Interno. All'esito dell'audizione è stata decisa la soppressione dell'articolo 5 della precedente proposta di testo unificato, volto a regolare l'applicazione delle disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli di italiani residenti all'estero, in quanto tale materia potrebbe porre delle delicate questioni anche di diritto internazionale.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento in esame si è espressa in sede consultiva la sola Commissione affari costituzionali. La Commissione Esteri non ha espresso alcun parere a seguito della soppressione, nell'ultimo testo unificato, di una disposizione che prevedeva la possibilità di applicare la riforma del cognome anche ai figli di italiani residenti all'estero.

La Commissione Affari costituzionali, nel **parere favorevole** del 10 luglio u.s., ha formulato le seguenti **osservazioni**:

- la prima riguarda l'opportunità di evitare differenze di disciplina suscettibili di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra figli nati all'interno o fuori dal matrimonio; viene proposto quindi di integrare la formulazione del nuovo art. 262 del codice civile per prevedere che anche il figlio nato fuori dal matrimonio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori possa trasmettere al proprio figlio un solo cognome a sua scelta (come previsto dal nuovo art. 143-quater c.c. in relazione al figlio nato nel matrimonio);
- la seconda concerne l'opportunità di introdurre nel testo una disposizione transitoria volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina in materia di cognome anche ai genitori di figli minorenni.

Il testo unificato all'esame dell'Assemblea ha recepito solo la prima delle due osservazioni.